

# CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio  
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA



Camera di Commercio  
Como



Camera di Commercio  
Cremona



Camera di Commercio  
Lecco



Camera di Commercio  
Lodi



Camera di Commercio  
Mantova



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO



CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio  
Pavia



Camera di Commercio  
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

## IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei  
soggetti esercenti l'attività di autoriparazione

Undicesima edizione  
Marzo 2013

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)



# CONTATTI

## LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

### **CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO**

Largo Belotti, 16  
Internet: [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it)  
Call-Center 199.113.394

### **CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA**

Via Einaudi, 23  
Internet: [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it)  
Call-Center 199.500.111

### **CAMERA DI COMMERCIO DI COMO**

Via Parini, 16  
Internet: [www.co.camcom.it](http://www.co.camcom.it)  
Telefono: 031/256111  
Telefax: 031/240826  
Call-Center 848.800.949

### **CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA**

P.zza Stradivari, 5  
Internet: [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it)  
Telefono: 0372/490245  
Telefax: 0372/490320  
Call-Center 199.509.980  
Pec: [cciaa@cr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cr.legalmail.camcom.it) (solo da Pec)  
E-mail: [registro.impres@cr.camcom.it](mailto:registro.impres@cr.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO**

Via Tonale, 28/30  
Internet: [www.lc.camcom.gov.it](http://www.lc.camcom.gov.it)  
Call-Center 800.534.222  
Pec: [registroimpres@lc.legalmail.camcom.it](mailto:registroimpres@lc.legalmail.camcom.it)  
E-mail: [registro.impres@lc.camcom.it](mailto:registro.impres@lc.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO LODI**

Via Haussmann, 11/15  
Internet: [www.lo.camcom.it](http://www.lo.camcom.it)  
Telefono: 0371/45051  
Telefax: 0371/431604

### **CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA**

Via Calvi, 28  
Internet: [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)  
Telefax: 0376/234361  
Call-Center 199.509.911 (solo per Registro Imprese)  
Pec: [cciaa@mn.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@mn.legalmail.camcom.it)  
E-mail: [registro.impres@mn.camcom.it](mailto:registro.impres@mn.camcom.it)  
E-mail: [infoartigianato@mn.camcom.it](mailto:infoartigianato@mn.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**

Via Meravigli, 9/a  
Internet: [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it)  
Call - center: numero verde 800.226.372. (da Milano e provincia)  
Telefono: 02/85152000 (numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)  
Pec: [protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it)  
E-mail: [contact@mi.camcom.it](mailto:contact@mi.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA**

Piazza Cambiaghi, 9  
Internet: [www.mb.camcom.it](http://www.mb.camcom.it)  
Telefono: 039/2807520  
Telefax: 039/2807508  
Call-center: 800.177.722  
Pec: [protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it)  
E-mail: [attivitaregolate@mb.camcom.it](mailto:attivitaregolate@mb.camcom.it)  
E-mail: [artigianato@mb.camcom.it](mailto:artigianato@mb.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA**

Via Mentana, 27  
Internet: [www.pv.camcom.gov.it](http://www.pv.camcom.gov.it)  
Telefono: 0382/3931  
Telefax: 0382/393203  
E-mail: [registro.impres@pv.camcom.it](mailto:registro.impres@pv.camcom.it),  
E-mail: [albieruoli@pv.camcom.it](mailto:albieruoli@pv.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO**

Via G. Piazzini, 23  
Internet: [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it)  
Telefono: 0342/527252  
Telefax: 0342/527202  
Pec: [registro.impres@so.legalmail.camcom.it](mailto:registro.impres@so.legalmail.camcom.it)  
E-mail: [registro.impres@so.camcom.it](mailto:registro.impres@so.camcom.it)  
E-mail: [albi.ruoli@so.camcom.it](mailto:albi.ruoli@so.camcom.it)

### **CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE**

P.zza Monte Grappa, 5  
Internet: [www.va.camcom.gov.it](http://www.va.camcom.gov.it)  
Telefax: 0332/295336  
Call-Center 848.800.204  
Pec: [varese.registroimpres@legalmail.it](mailto:varese.registroimpres@legalmail.it)  
Sistema Help Desk



# INDICE

<b>Campo di applicazione.....</b>	<b>7</b>
Normativa di riferimento .....	7
Definizioni.....	7
Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione .....	7
Informazioni aggiuntive .....	9
<b>Impresa in un giorno .....</b>	<b>11</b>
Inizio dell'attività .....	11
Casi particolari di inizio dell'attività.....	12
Struttura interna di impresa non del settore .....	12
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato .....	12
Trasferimento sede da altra provincia .....	12
Trasferimento dell'azienda .....	12
Sospensione dell'attività.....	13
Apertura di unità locale.....	13
<b>Requisiti generali per l'esercizio dell'attività.....</b>	<b>15</b>
Requisiti tecnico-professionali.....	15
Requisiti morali.....	17
Antimafia .....	17
Onorabilità.....	19
Avvertenza .....	19
<b>Requisiti e disposizioni transitorie per l'attività di mecatronica .....</b>	<b>21</b>
Requisiti tecnico-professionali per le nuove imprese .....	21
Disposizioni transitorie per le imprese già in attività alla data del 5 gennaio 2013 .....	22
Diritti acquisiti nel caso di cessazione dell'attività, trasferimento, trasformazione, fusione e scissione dell'impresa.....	23
<b>Il responsabile tecnico.....</b>	<b>25</b>
Nomina del responsabile tecnico .....	25
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico.....	26
Cessazione e sostituzione immediata dell'unico responsabile tecnico .....	26
Cessazione dell'unico responsabile tecnico .....	26
Decesso dell'unico responsabile tecnico .....	26
<b>Modulistica.....</b>	<b>29</b>

<b>Modulistica / costi amministrativi .....</b>	<b>31</b>
Impresa in un giorno: imprese individuali e società .....	31
Responsabile tecnico .....	31
<b>Titoli di studio abilitanti per la legge 122/92 .....</b>	<b>33</b>
<b>Livelli di specializzazione dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro.....</b>	<b>35</b>

## CAMPO DI APPLICAZIONE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”<sup>1</sup> e Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell’11 marzo 2013 “Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 10 “Imprese di autoriparazione”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

### ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’AUTORIPARAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di

---

<sup>1</sup> Legge n. 224/2012 pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2012, in vigore dal 5 gennaio 2013.

autoriparazione”.

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

L'attività di autoriparazione si distingue **nelle attività di:**

- **meccatronica<sup>2</sup>**;
- carrozzeria;
- gommista.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica<sup>3</sup> provviste di officina.

Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della legge n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

---

<sup>2</sup> Trattasi della nuova sezione detta appunto "meccatronica" che, dal 5 gennaio 2013, ha unificato le precedenti sezioni di meccanica – motoristica ed elettrauto (art. 1 della Legge n. 224/2012). Per quanto riguarda i requisiti particolari e le disposizioni transitorie relative si rimanda all'apposito paragrafo "Requisiti e disposizioni transitorie per l'attività di meccatronica".

<sup>3</sup> Art. 5 del D. Lgs. 99/04: "È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro – forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della legge n. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l’iscrizione anche nell’“elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di autoriparazione, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.



## IMPRESA IN UN GIORNO

### INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>4</sup>

Le imprese di autoriparazione devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività o nella quale è collocata l'officina utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **“Modello – Requisiti/122L”** e la **“SCIA modulistica regionale unificata”**. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP. La mancanza del **“Modello – Requisiti/122L”** o della **“SCIA modulistica regionale unificata”** è condizione di irricevibilità della pratica presentata.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **“Modello – Requisiti/122L”** e la data di sottoscrizione della **“SCIA modulistica regionale unificata”** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica<sup>5</sup>.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

<sup>4</sup> Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

<sup>5</sup> A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

## CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>6</sup>

### Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel r.e.a. l'attività di autoriparazione per esclusivo uso interno e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Per l'iscrizione si utilizza l'applicativo Comunica e si allegano il **“Modello - Requisiti/122L”** e la **“SCIA modulistica regionale unificata”**.

### Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di autoriparazione, compresa la riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo **“IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ”**. In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate<sup>7</sup>.

### Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il **“Modello – Requisiti/122L”** per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la **“SCIA modulistica regionale unificata”**. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.

### Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;

<sup>6</sup> La seguente modulistica **“Modello - Requisiti/122L”**, **“Modello - Requisiti/122L (foglio aggiunto)”**, **“Modello Rt - Requisiti/122L”**, **“Intercalare Antimafia/L”** e **“Reg/122L”** allegata ad una pratica telematica deve essere individuata con il codice documento **“C21”**. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato **“autoriparatore”**, cui si assegna il codice documento **“C21”** (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

<sup>7</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività avvalendosi del medesimo responsabile tecnico dell'impresa conferente presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la "SCIA modulistica regionale unificata"; se invece si avvale di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il "**Modello Rt - Requisiti/122L**" relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica. In entrambi i casi deve essere allegato anche il modello "**Intercalare Antimafia/L**" per ogni nuovo amministratore dell'impresa e per ogni eventuale altro soggetto che deve essere in possesso del requisito antimafia.

### **Sospensione dell'attività**

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività con lo stesso responsabile tecnico, presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica; se invece riprende la stessa attività avvalendosi di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il "**Modello Rt – Requisiti/122L**" relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.

### **Apertura di Unità locale**

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività deve presentare la Comunicazione unica al Registro delle imprese utilizzando l'applicativo Comunica e allegando il "**Modello - Requisiti/122L** e la "SCIA modulistica regionale unificata".



## REQUISITI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

**a) titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali)**

*(verifiche: Università e Istituti scolastici)*

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

**b) titolo di studio ed esperienza professionale (requisiti misti)**

*(verifiche del titolo di studio: Istituti scolastici e Centri di Formazione Professionale; verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)*

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore<sup>8</sup> nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di<sup>9</sup>:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato (la tabella dei livelli di specializzazione

<sup>8</sup> Per settore si intendono le attività di: a) mecatronica (unificazione delle precedenti attività di meccanica e motoristica ed elettrauto); b) carrozzeria; c) gommista.

<sup>9</sup> Il collaboratore coordinato e continuativo è una figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale.

- dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
  - prestatore di lavoro somministrato (già interinale)<sup>10</sup>;
  - prestatore di lavoro intermittente<sup>11</sup>;
  - prestatore di lavoro ripartito<sup>12</sup>;

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

### **c) esperienza professionale (solo esperienza qualificata)**

*(verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)*

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- operaio qualificato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

<sup>10</sup> Il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato è stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non è stato possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).

<sup>11</sup> Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

<sup>12</sup> Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

**d) casi particolari**

*(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INAIL)*

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione Provinciale per l'Artigianato. Si precisa che il soggetto che dichiara di trovarsi in tale condizione deve essere stato responsabile tecnico per l'attività di autoriparazione di imprese operanti nel settore dell'autoriparazione per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque anni; inoltre se risulta essere iscritto nel Registro delle imprese con la qualifica di preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5 febbraio 1992 deve cancellare la precedente posizione, in quanto incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività;
- soggetti che, anche se non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. 18-4-1994, n. 387), dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994, l'attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoratori di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte<sup>13</sup>.

Per i **titoli di studio conseguiti all'estero** e per l'**esperienza professionale maturata all'estero** è necessario consultare il Prontuario e il Vademecum pubblicati sul sito internet della Camera di commercio di Brescia.

## REQUISITI MORALI

### Antimafia

*(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)*

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento

<sup>13</sup> Art. 6 Legge n. 25 del 5 gennaio 1996.

dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
  - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
  - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
  - 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
    - b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
    - c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica**: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo

- 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate<sup>14</sup>, il direttore tecnico, ove previsto.

Il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel **Modello – Requisiti/122L (Scia)** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; contestualmente indicano anche gli eventuali nominativi dei soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia. Ciascuno dei seguenti soggetti, successivi al titolare e al legale rappresentante, deve compilare e sottoscrivere il modello **Intercalare Antimafia/L** che va allegato al **Modello – Requisiti/122L (Scia)** e identificato con lo stesso codice documento.

## Onorabilità

*(verifiche: casellario giudiziale)*

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.

## AVVERTENZA

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

<sup>14</sup> I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.



## REQUISITI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTIVITÀ DI MECCATRONICA

Dal **5 gennaio 2013** la disciplina dell'attività di autoriparazione è stata significativamente modificata dalla Legge n. 224/2012 che ha unificato nella nuova sezione della **meccatronica** le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, inoltre ha previsto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali e ha approntato uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore.

### REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER LE NUOVE IMPRESE

Le **nuove imprese** che intendono iniziare l'attività di meccatronica devono essere in possesso, per il tramite del preposto alla gestione tecnica, dei requisiti tecnico-professionali previsti per l'esercizio delle precedenti attività di meccanica-motoristica e di elettrauto. Pertanto, nel rispetto dell'impianto dei requisiti generali richiesti dalla norma per l'esercizio dell'attività di autoriparazione (articolo 7 della legge 122/1992) ed esposti nel capitolo precedente, ai fini dell'accertamento di tali specifici requisiti si forniscono le seguenti indicazioni operative contenute nelle Circolare ministeriale n. 3659/C/2013:

#### **a) titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali)**

il diploma di laurea, il diploma universitario o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida), anche se è già stato riconosciuto come titolo culturale abilitante o per la sola sezione di meccanica-motoristica o per la sola sezione di elettrauto, potrà essere nuovamente rivalutato per il nuovo settore della meccatronica laddove risultino dalla verifica delle materie e dal programma di studi del titolo prodotto "elementi" utili che dimostrino la preparazione culturale del richiedente nella nuova disciplina della meccatronica;

#### **b) attestato regionale di formazione professionale (requisiti misti)**

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, quindi l'attestato di qualificazione non potrà essere riconosciuto idoneo fino all'avvenuto aggiornamento della suddetta formazione professionale;

#### **c) esperienza professionale qualificata (requisiti esclusivamente professionali)**

l'esperienza professionale pregressa maturata per almeno uno/tre anni negli ultimi cinque presso un'impresa che svolge solo l'attività di meccanica-motoristica o solo l'attività di elettrauto, deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva (vedasi modello di dichiarazione del possesso dei requisiti per l'attività di mecatronica denominato "**Dichiarazione /122L mecatronica**").

Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dal titolare, dal legale rappresentante o dall'aspirante responsabile tecnico il quale attesti che, in ragione della tipologia delle riparazioni effettuate e della competenza acquisita nel processo lavorativo, ha effettivamente maturato un'esperienza professionale qualificata su componenti e sistemi complessi in entrambi i settori di attività (meccanica-motoristica ed elettrauto), tale da consentirgli l'acquisizione della competenza tecnica-professionale per il nuovo settore della MECCATRONICA.

L'ufficio potrà eventualmente richiedere di supportare con idonea documentazione l'attestazione resa, ad esempio fatture di impianti quali ABS, ESP, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali, impianti di raffreddamento non tradizionali, ecc;

#### **d) applicazione delle disposizioni transitorie alle nuove imprese (requisito speciale)**

in via del tutto residuale il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di non bloccare la nascita di nuove imprese e in attesa della piena integrazione del sistema dei corsi di formazione professionale regionale di cui al succitato punto b), ritiene che le nuove imprese possano iniziare solo l'attività di meccanica-motoristica o solo quella di elettrauto, ma con l'assunzione di un impegno espresso ad estendere la parziale abilitazione iniziale al nuovo e completo settore della mecatronica attraverso l'effettiva e tempestiva partecipazione del preposto alla gestione tecnica ai corsi di qualificazione regionale non appena questi saranno attuati in ciascuna regione.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMPRESE GIA' IN ATTIVITÀ ALLA DATA DEL 5 GENNAIO 2013**

1. Le imprese abilitate **sia alle attività di meccanica-motoristica e sia alle attività di elettrauto** sono **abilitate di diritto** allo svolgimento della nuova attività di mecatronica e verrà effettuato d'ufficio il relativo adeguamento alla nuova

abilitazione della meccatronica. Tuttavia, qualora l'impresa risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici, uno per la soppressa sezione meccanica-motoristica, uno per l'elettrauto, l'impresa sarà comunque abilitata di diritto per la meccatronica, ferma restando la necessità per i preposti di qualificarsi secondo le modalità esposte al successivo punto 2;

2. le imprese abilitate **alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire** le rispettive attività per cinque anni ovvero fino al **5 gennaio 2018**. Entro i cinque anni le imprese dovranno estendere l'abilitazione delle persone preposte alla gestione tecnica all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:

- la frequenza del responsabile tecnico agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta;
- la dimostrazione di un'esperienza professionale qualificata e documentata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato nel settore di attività non posseduta, secondo le modalità di cui al punto c) del paragrafo precedente in quanto valevole sia per le nuove imprese che per le imprese già in essere;
- la rivalutazione del titolo di studio.

3. **deroga per i responsabili tecnici che hanno più di cinquantacinque anni**, ovvero il soggetto preposto alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013 (nato entro il 4 gennaio 1958) può proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

### **DIRITTI ACQUISITI NEL CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DELL'IMPRESA**

I soggetti che hanno maturato esperienza qualificata presso imprese di autoriparazione che si trovano nelle condizioni sotto riportate devono essere garantiti, in particolare nel caso di:

- **cessazione dell'attività di elettrauto e/o di meccanica-motoristica**  
l'interessato può dimostrare un'esperienza professionale qualificata nel settore di attività non posseduta con apposita dichiarazione sostitutiva resa

dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa, secondo le modalità di cui al su indicato punto c) del paragrafo "Requisiti tecnico-professionali per le nuove imprese", che ha cessato l'attività è comunque iscritta nel registro delle imprese. In alternativa, qualora l'impresa interessata fosse già stata cancellata dal registro delle imprese, il richiedente può produrre ogni possibile mezzo di prova, tramite idonea documentazione come ad esempio fatture, mansionari, ecc., al fine di comprovare la propria competenza professionale maturata presso l'impresa cancellata;

- **trasferimento della sede in altra provincia, trasformazione, fusione e scissione dell'impresa**

In caso di trasferimento della sede in altra provincia l'impresa, attiva solo per la sezione meccanica-motoristica o di elettrauto, ha diritto al mantenimento del regime transitorio pur nel rispetto dei termini e dei limiti di legge. Nei casi invece di trasferimento dell'azienda, trasformazione, fusione, scissione l'impresa conferitaria oppure quella risultante dalle operazioni di trasformazione, fusione e scissione mantiene inalterato il regime transitorio, sempre nel rispetto dei termini e dei limiti di legge, purchè risulti effettivamente ed oggettivamente trasferito il complesso aziendale relativo alle attività in argomento comprensivo anche del responsabile tecnico.

## IL RESPONSABILE TECNICO

### NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro)

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il "**Modello - Requisiti/122L**", deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse<sup>15</sup>.

Il responsabile tecnico deve rispettare un "*rapporto di immedesimazione*" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione;
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito.

<sup>15</sup> "... omissis ... può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione (S.c.i.a.) dovrà darne esplicita notizia." (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995). Sull'argomento si riporta altresì il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 113217 del 9 dicembre 2009, "... omissis ... qualora il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore di un'altra, e che queste ultime svolgono l'attività di autoriparazione presso la stessa sede [officina], sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni contenute nella sopra citata circolare ministeriale ... omissis ... purché siano comunque salvaguardati i principi cardine della normativa in parola, ovvero, lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica con l'impresa e la continuità ed assiduità della sua prestazione, ed inoltre sia verificata la riferibilità delle imprese "coinquiline" al medesimo soggetto."

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

### **NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al "**Modello Rt - Requisiti/122L**".

### **CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente responsabile tecnico e per la nomina del nuovo allegando il "**Modello Rt - Requisiti/122L**".

### **CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO**

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese. Per le modalità di comunicazione della sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo del presente Prontuario denominato "Sospensione dell'attività".

### **DECESSO DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO**

#### **a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche responsabile tecnico**

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5 febbraio 1992 dell'impresa individuale il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

#### **b) impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche responsabile**

**tecnico**

In caso di morte<sup>16</sup> dell'imprenditore artigiano che sia anche preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5-2-1992 la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità<sup>17</sup>, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell'attività sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

**c) impresa individuale nella quale il titolare non è responsabile tecnico e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico**

Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato "Cessazione dell'unico responsabile tecnico".

---

<sup>16</sup> Analogamente anche nel caso d'invalidità e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione.

<sup>17</sup> Articoli 2 e 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.



## MODULISTICA<sup>6</sup>

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sui siti Internet delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Modello - Requisiti/122L**: segnalazione certificata di inizio attività di autoriparazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello - Requisiti/122L (foglio aggiunto)**: modello per integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal **Modello - Requisiti/122L**;
- **Modello Rt - Requisiti/122L**: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico;
- **Intercalare Antimafia/L**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia;
- **Dichiarazione/122L mecatronica**: modello di dichiarazione del possesso dei requisiti per l'attività di mecatronica;
- **Reg/122L**: modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.



## MODULISTICA<sup>6</sup> / COSTI AMMINISTRATIVI

### Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già modello base)	I1 <sup>18</sup> / I2/ UL <sup>18</sup> /Int.P	S5/ UL <sup>18</sup> /Int.P	S5/ UL <sup>18</sup> /Int.P)
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
• Modello - Requisiti/122L	SI	SI	SI
• Intercalare Antimafia/L (eventuale)	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria <sup>19</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO <sup>20</sup>
• Concessione governativa <sup>21</sup>	€168,00	€168,00	NO <sup>20</sup>

### Responsabile tecnico

<b>NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO (per la medesima officina)</b>			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già modello base)	I2 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P)
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
• Modello Rt - Requisiti/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria <sup>19</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO <sup>20</sup>
• Concessione governativa <sup>21</sup>	€168,00	€168,00	NO <sup>20</sup>

18 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

19 L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

20 Esenzione totale dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

21 La tassa di concessione governativa deve essere versata sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara (verificare con la Camera di commercio di Brescia le modalità di versamento della tassa). La copia dell'attestazione del versamento effettuato deve essere scansionata, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato e allegata all'istanza presentata.

<b>CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già modello base	I2 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P)
<b>Modulistica "autoriparatori"</b>			
• Modello Rt - Requisiti/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO <sup>20</sup>
• Concessione governativa <sup>21</sup>	€168,00	€168,00	NO <sup>20</sup>

<b>CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (con contestuale sospensione dell'attività di autoriparazione)</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già Modello base	I2 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P)
<b>Modulistica "autoriparatori"</b>			
• nessuna			
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO <sup>20</sup>

## TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92

(elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA				
	MECCATRONICA <sup>22</sup>			
Istituto Tecnico Industriale	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
meccanica	X		X	X
meccanica di precisione	X		X	X
industria metalmeccanica	X		X	X
industria navalmeccanica	X		X	X
termotecnica	X		X	X
costruzioni aeronautiche	X		X	X
elettronica industriale		X		
elettronica e telecomunicazioni		X		
elettrotecnica		X		
elettrotecnica ed automazione		X		
perito industriale sperimentale ERGON	X		X	X
perito industriale sperimentale AMBRA		X		
Istituto Tecnico Nautico	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
aspirante alla direzione di macchine di navi merci	X	X	X	X
Istituto Agrario	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
perito agrario (solo su macchine agrarie)	X			

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE				
	MECCATRONICA <sup>22</sup>			
Diplomi di qualifica professionale	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
meccanico riparatore di autoveicoli	X		X	X
operatore meccanico	X		X	X
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X	X
operatore termico	X		X	X
operatore elettronico		X		
operatore elettrico		X		
Diplomi di maturità professionale	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
elettricista installatore ed elettromeccanico		X		
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche		X		
tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X	X
tecnico delle industrie chimiche	X		X	X
tecnico dei sistemi energetici	X		X	X
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X		X	X

<sup>22</sup> Titoli che potranno essere rivalutati verificando che nel corso di studi siano presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica.

LAUREE QUINQUENNALI				
	MECCATRONICA <sup>22</sup>			
Laurea <sup>23</sup>	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica <sup>24</sup>	X	X	X	X
ingegneria elettrica <sup>25</sup>		X		
ingegneria elettronica <sup>26</sup>		X		
ingegneria chimica <sup>27</sup>	X	X	X	X
ingegneria aeronautica <sup>28</sup>	X	X	X	X
fisica <sup>29</sup>	X	X	X	X

DIPLOMI UNIVERSITARI				
	MECCATRONICA <sup>22</sup>			
Diplomi universitari <sup>30</sup>	Meccanica e motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica	X	X	X	X
ingegneria elettrica		X		
ingegneria elettronica		X		

23 Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite in base al vecchio ordinamento.

24 **Ingegneria meccanica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica

25 **Ingegneria elettrica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione.

26 **Ingegneria elettronica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione.

27 **Ingegneria chimica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza

28 **Ingegneria aeronautica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.

29 **Fisica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo

30 Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

## LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo)

<b>IMPIANTISTI</b>	<b>(OPERAIO SPECIALIZZATO)</b>
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello V - VI
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello IV - III - II/bis
<b>AUTORIPARATORI</b>	<b>(OPERAIO QUALIFICATO)</b>
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - IV - V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV - III - II/bis
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello II - III - IV
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello III - IV - V
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V - IV
<b>PULIZIE (SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)</b>	<b>(OPERAIO QUALIFICATO)</b>
CCNL Pulizie e Imprese multi servizi	Livelli III - IV - V

**N.B.:** I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego.